SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Rocco Vita dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali n. 2563/2012 R.N.R., n. 5196/2012 R.GIP e n. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Rocco Vita, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto comune e di non accedervi se non previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del signor Rocco Vita, Consigliere regionale della Regione Basilicata;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...», quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di cui all' art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, «quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale»;

Rilevato, pertanto, che dal 23 aprile 2013, data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del signor Rocco Vita dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05846

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Alessandro Singetta dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Potenza, prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali n. 2563/2012 R.N.R., n. 5196/2012 R.GIP e n. 12/2013 R.M.C. a carico del sig. Alessandro Singetta, Consigliere regionale della regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto comune e di non accedervi se non previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, emessa in data 23 aprile 2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Alessandro Singetta, Consigliere regionale della regione Basilicata;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...», quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di cui all' art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, «quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale»;

Rilevato, pertanto, che dal 23 aprile 2013, data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del sig. Alessandro Singetta dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05847

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Mariano Antonio Pici dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali n. 2563/2012 R.N.R., n. 5196/2012 R.GIP e n. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Mariano Antonio Pici, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto comune e di non accedervi se non previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del signor Mariano Antonio Pici, Consigliere regionale della Regione Basilicata;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di cui all'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, "quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale";

Rilevato, pertanto, che dal 23 aprile 2013, data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del signor Mariano Antonio Pici dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05848

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Mario Venezia dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali n. 2563/2012 R.N.R., n. 5196/2012 R.GIP e n. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Mario Venezia, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto comune e di non accedervi se non previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del signor Mario Venezia, Consigliere regionale della Regione Basilicata;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, asses-

sore e consigliere regionale...", quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di cui all' art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, "quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale";

Rilevato, pertanto, che dal 23 aprile 2013, data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del signor Mario Venezia dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05849

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Nicola Giovanni Pagliuca dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali n. 2563/2012 R.N.R., n. 5196/2012 R.GIP e n. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Nicola Giovanni Pagliuca, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del signor Nicola Giovanni Pagliuca, Consigliere regionale della Regione Basilicata, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 314 c.p., 81 cpv e 483, 61 nn. 2) e 9) del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all' art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del signor Nicola Giovanni Pagliuca dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05850

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell' Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali N. 2563/2012 R.N.R., N. 5196/2012 R.GIP e N. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Paolo Castelluccio, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto comune e di non accedervi se non previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del signor Paolo Castelluccio, Consigliere regionale della Regione Basilicata;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di cui all' art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, "quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale";

Rilevato, pertanto, che dal 23 aprile 2013, data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del signor Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05851

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Antonio Autilio dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell' Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali N. 2563/2012 R.N.R., N. 5196/2012 R.GIP e N. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Antonio Autilio, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto comune e di non accedervi se non previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del signor Antonio Autilio, Consigliere regionale della Regione Basilicata;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di cui all' art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, "quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale";

Rilevato, pertanto, che dal 23 aprile 2013, data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del signor Antonio Autilio dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05852

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Vincenzo Edoardo Viti dalla carica di consigliere regionale ed assessore alla formazione, lavoro, cultura e sport della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell' Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali N. 2563/2012 R.N.R., N. 5196/2012 R.GIP e N. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Vincenzo Edoardo Viti, Consigliere regionale ed Assessore alla formazione, lavoro, cultura e sport della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del signor Vincenzo Edoardo Viti, Consigliere regionale ed Assessore alla formazione, lavoro, cultura e sport della Regione Basilicata, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 117 e 314 c.p., 81 cpv. e 483, 61 numeri 2) e 9) del codice penale;

Vista la successiva nota dell' Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 0019869 del 26 aprile 2013, con la quale viene comunicato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 24 aprile 2013, il Presidente della Regione Basilicata ha revocato il decreto di nomina a componente della Giunta regionale nei confronti della sig. Vincenzo Edoardo Viti;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...'; quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all' art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e il Ministro dell'Interno

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del sig. Vincenzo Edoardo Viti dalla carica di Consigliere regionale ed Assessore alla formazione, lavoro, cultura e sport della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05853

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione del sig. Agatino Lino Mancusi dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell' Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali N. 2563/2012 R.N.R., N. 5196/2012 R.GIP e N. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Agatino Lino Mancusi, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto comune e di non accedervi se non previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del signor Agatino Lino Mancusi, Consigliere regionale della Regione Basilicata;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di

cui all' art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, "quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale";

Rilevato, pertanto, che dal 23 aprile 2013, data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione del signor Agatino Lino Mancusi dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05854

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013.

Sospensione della sig.ra Rosa Mastrosimone dalla carica di assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale ed economia montana della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali N. 2563/2012 R.N.R., N. 5196/2012 R.GIP e N. 12/2013 R.M.C. a carico della Signora Rosa MASTROSIMONE, Assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale ed economia montana della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti della Signora Rosa MASTROSIMONE, Assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale ed economia montana della Regione Basilicata, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 314 c.p., 81 cpv. e 483, 61 nn. 2) e 9) del codice penale;

Vista la successiva nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 0019869 del 26 aprile 2013, con la quale viene comunicato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 24 aprile 2013, il Presidente della Regione Basilicata ha revocato il decreto di nomina a componente della Giunta regionale nei confronti della Sig.ra Rosa MASTROSIMONE;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'articolo 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all' articolo 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2013 è accertata la sospensione della Signora Rosa MASTROSIMONE dalla carica di Assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale ed economia montana della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 21 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05855

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2013.

Retrocessione allo Stato dei beni non più strumentali ai compiti istituzionali dell'ENAV S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile» e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 822 e seguenti;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che ha approvato il «Codice della navigazione», e successive modificazioni;

Visti, in particolare, l'art. 692 del predetto Codice della navigazione che individua i beni appartenenti al demanio aeronautico statale nonché il successivo art. 693 che prevede che detti beni siano assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» che ha previsto la nascita dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, della predetta legge 21 dicembre 1996, n. 665, il quale ha disposto che con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della difesa sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'ENAV;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente l'«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 35, che ha disposto la trasformazione dell'ENAV in società per azioni entro il 31 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, di «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», e successive modificazioni, che, tra l'altro, ha ridefinito le competenze dell'ENAV S.p.A. quale fornitrice dei servizi di navigazione aerea e l'ambito di competenze del gestore aeroportuale al quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni;

Visto il decreto interdirettoriale 14 novembre 2000 di «Individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2001;

Visto il decreto interministeriale del 29 dicembre 2000, n. 704902, che ha disposto gli effetti della trasformazione dell'ENAV in società per azioni dal 1° gennaio 2001;

Considerato che si rende necessario retrocedere allo Stato i beni non più strumentali alle finalità istituzionali dell'ENAV S.p.A.;

Considerato che il gruppo di lavoro congiunto E.N.A.C./ENAV S.p.A., appositamente costituito per l'individuazione di tali beni, ha concluso l'analisi del primo elenco di sei aeroporti: Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Bolzano, Venezia Tessera e Roma Fiumicino, nonché delle aree extra sedime aeroportuale di Coccia di Morto e Cima Grappa, specificando in apposite schede i beni da retrocedere;

Considerate le risultanze delle riunioni tenutesi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione della procedura da porre in essere per la retrocessione di detti beni;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere a detta retrocessione dei beni — individuati nelle schede dai numeri 1 a 8 — affinché i medesimi possano rientrare nella disponibilità dello Stato;

Ravvisata, altresì, la necessità di procedere all'assegnazione in uso gratuito all'E.N.A.C. dei beni di cui alle allegate schede dalla n. 1 alla n. 6, per il conseguente affidamento in concessione al gestore aeroportuale;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni di cui alle schede numeri da 1 a 6 — riguardanti gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Bolzano, Venezia Tessera e Roma Fiumicino — allegate come parte integrante del presente decreto, in quanto non più strumentali alle finalità istituzionali dell'ENAV S.p.A. e ricadenti nell'ambito del sedime aeroportuale già oggetto di assegnazione all'E.N.A.C., a far data dall'emanazione del presente decreto, sono retrocessi al demanio pubblico dello Stato — ramo trasporti — aviazione civile, e assegnati in uso gratuito all'E.N.A.C., ai sensi dell'art. 693 del Codice della navigazione e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

2. I beni di cui alle schede numeri 7 e 8 — riguardanti le aree extra sedime aeroportuale di Coccia di Morto e Cima Grappa — allegate come parte integrante del presente decreto, in quanto non più strumentali alle finalità istituzionali dell'ENAV S.p.A., né a quelle del trasporto aereo, sono trasferiti al patrimonio dello Stato e sono consegnati dall'ENAV S.p.A. all'Agenzia del demanio, previa rimozione a cura e spese dell'ENAV S.p.A. medesimo, degli impianti e delle apparecchiature sopra insistenti e relativa bonifica dei siti.

Art. 2.

1. Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e relative volture catastali dei beni individuati all'art. 1.

2. Gli atti di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono soggetti all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

3. Gli atti di trasferimento di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto sono soggetti all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Sono, invece, esenti dall'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

Il presente decreto verrà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2013

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
FUMERO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 252

ALLEGATO

GRUPPO DI LAVORO ENAC/ENAV rif. prot. n. 18792/DIRGEN/DG del 16/03/2010	**SCHEDA N. 1**
INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON PIU' STRUMENTALI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ENAV, DA RETROCEDERE ALLO STATO	

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA

INDIVIDUAZIONE DEI BENI	
Impianti AVL inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F: (rif. pagg. 24-26)	**MILANO MALPENSA** TERRENO E SISTEMI AVL 35L TERRENO E SISTEMI AVL 35R
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	
Aree o impianti extrasedime inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F:	
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	

GRUPPO DI LAVORO ENAC/ENAV rif. prot. n. 18792/DIRGEN/DG del 16/03/2010	SCHEDA N. 2
INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON PIU' STRUMENTALI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ENAV, DA RETROCEDERE ALLO STATO	

AEROPORTO DI MILANO LINATE

INDIVIDUAZIONE DEI BENI	
Impianti AVL inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F: (rif. pagg. 23-24)	**MILANO LINATE** TERRENO E SISTEMI AVL
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	
Aree o impianti extrasedime inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F:	
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	

GRUPPO DI LAVORO ENAC/ENAV rif. prot. n. 18792/DIRGEN/DG del 16/03/2010	SCHEDA N. 3
INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON PIU' STRUMENTALI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ENAV, DA RETROCEDERE ALLO STATO	

AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO

INDIVIDUAZIONE DEI BENI	
Impianti AVL inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F: (rif. pagg. 5-6)	**BERGAMO ORIO AL SERIO** TERRENO AVL + CABINE ELETTRICHE (SACBO)
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	
Aree o impianti extrasedime inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F:	
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	

GRUPPO DI LAVORO ENAC/ENAV rif. prot. n. 18792/DIRGEN/DG del 16/03/2010	SCHEDA N. 4
INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON PIU' STRUMENTALI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ENAV, DA RETROCEDERE ALLO STATO	

AEROPORTO DI BOLZANO

INDIVIDUAZIONE DEI BENI	
Impianti AVL inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F: (rif. pag. 8)	**BOLZANO** TERRENO + IMPIANTI AVL QUADRATO SEGNALI
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	
Aree o impianti extrasedime inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F:	
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	

GRUPPO DI LAVORO ENAC/ENAV rif. prot. n. 18792/DIRGEN/DG del 16/03/2010	SCHEDA N. 5
INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON PIU' STRUMENTALI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ENAV, DA RETROCEDERE ALLO STATO	

AEROPORTO DI VENEZIA TESSERA

INDIVIDUAZIONE DEI BENI	
Impianti AVL inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F: (rif. pagg. 46-47)	**VENEZIA TESSERA** CABINA ELETTRICA E INVERTER MANICA A VENTO (AREA SENSORI METEO) TERRENO E SISTEMI AVL 04 TERRENO E SISTEMI AVL 22
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	
Aree o impianti extrasedime inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F:	
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	

GRUPPO DI LAVORO ENAC/ENAV rif. prot. n. 18792/DIRGEN/DG del 16/03/2010	**SCHEDA N. 6**
INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON PIU' STRUMENTALI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ENAV, DA RETROCEDERE ALLO STATO	

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO

INDIVIDUAZIONE DEI BENI	
Impianti AVL inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F: (rif. pagg. 38-40)	**ROMA FIUMICINO** MANICA A VENTO (34L) MANICA A VENTO (34R) TERRENO E SISTEMI AVL 16L TERRENO E SISTEMI AVL 16R TERRENO E SISTEMI AVL 25 TERRENO E SISTEMI AVL 34L TERRENO E SISTEMI AVL 34R
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	
Aree o impianti extrasedime inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F:	
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	

GRUPPO DI LAVORO ENAC/ENAV rif. prot. n. 18792/DIRGEN/DG del 16/03/2010	SCHEDA N. 7
INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON PIU' STRUMENTALI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ENAV, DA RETROCEDERE ALLO STATO	

CIMA GRAPPA

INDIVIDUAZIONE DEI BENI	
Aree e/o immobli e/o impianti extrasedime inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F: (rif. pag. 21)	**M. GRAPPA** TRALICCIO P.R. VECCHIA RAMPA DI LANCIO BASAMENTO BARACCA EX BASE DI LANCIO N. 8 DI P.G. MANUFATTINO NON IDENTIFICATO FABBRICATO EX CASERMA NN. 2/3/4 DI P.G. PIAZZOLE RADAR NN. 9 E 10 DI P.G. FABBRICATO GRUPPI ELETTROGENI N. 12 DI P.G. FABBRICATO AUTOCLAVE NN. 13/14/15 DI P.G. **M. GRAPPA - SED** SEDIME POSTAZIONE
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	manufatti censiti in catasto fabbricati comune di Paderno del Grappa (TV) foglio 2 particelle 95 sub 1, 96 sub 1, 97 sub 1 sedime censito in catasto terreni comune di Paderno del Grappa (TV) foglio 2 particella 94 (ex 66) parte per circa mq 17.300 comune di Seren del Grappa (BL) foglio 67 particella A parte per circa mq 4.940 comune di Cismon del Grappa (VI) foglio 31 particella 12 parte per circa mq 7.300
NOTE:	I beni sono esterni al sedime aeroportuale. Non rivestono più carattere di strumentalità al trasporto aereo e partanto vanno retrocessi al patrimonio dello Stato

GRUPPO DI LAVORO ENAC/ENAV rif. prot. n. 18792/DIRGEN/DG del 16/03/2010	SCHEDA N. 8
INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON PIU' STRUMENTALI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ENAV, DA RETROCEDERE ALLO STATO	

COCCIA DI MORTO

INDIVIDUAZIONE DEI BENI	
Aree e/o immobli e/o impianti extrasedime inseriti nell'allegato "F" al D.M. del 2000 da retrocedere:	
Descrizione contenuta nell'All. F: (rif. pag. 12)	**COCCIA DI MORTO** ANTENNA RADAR PRIMARIO MARCONI N. 5 IN PLAN. MANUFATTO INTERRATO APPARATI RADAR PRIMARIO MARCONI N. 4 IN PLAN. CABINA DI TRASFORMAZIONE (AEROPORTI DI ROMA) TRALICCIO ANTENNA RADAR SECONDARIO PLESSEY N. 3 IN PLAN. MANUFATTO APPARATI RADAR SECONDARIO PLESSEY N. 1 IN PLAN. (EX POSTO DI GUARDIA) **COCCIA DI MORTO - SED** SEDIME POSTAZIONE
Eventuale ulteriore descrizione di dettaglio:	fabbricati urbani da accertare censiti in catasto terreni Comune di Roma sezione B foglio 728 particelle 194, 474, 476
NOTE:	I beni sono esterni al sedime aeroportuale. Non rivestono più carattere di strumentalità al trasporto aereo e partanto vanno retrocessi al patrimonio dello Stato

13A05845

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pyreos 200 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 dall'impresa Nufarm SAS rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pyreos 200 SC» contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato «Nuprid 200 SC» registrato al n. 13375 con D.D. in data 15 giugno 2009, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Nuprid 200 SC» registrato al n. 13375;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 15 giugno 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2019, l'impresa Nufarm SAS rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PYREOS 200 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 200 - 250 - 500; l 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Safapac - Peterborought (UK);

Nufarm SAS - Gaillon (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15521.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

PYREOS 200 SC

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
Imidacloprid puro............g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti
quanto basta a................g 100

Attenzione : contiene la sostanza sensibilizzante 1,2-benzilisotiazolinone

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Nufarm
Nufarm SAS
28, Boulevard Camélinat-92233
Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050

Officine di produzione :
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di Confezionamento :
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl - Ravenna

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500 - litri 1, 5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Pyreos 200 SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis), Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchietta di topo miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 2,5-3 litri/hl d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 1,5-2 l/hl d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino). *Metcalfa pruinosa* e Cicaline 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphys citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
Orticole:
-pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/ 100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
-peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
-patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum saloni, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare la sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. **Aggiungere il Pyreos 200 SC direttamente nella botte.**

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

Sospendere i trattamenti: 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone; 14 giorni per agrumi, patata e tabacco; 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio; 28 giorni per melo; 35 giorni per albicocco; 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenze agronomiche:
Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%.
ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Da non impiegare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - il contenitore no può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Conservare al riparo dal gelo
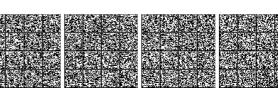
PYREOS 200 SC

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
Imidacloprid puro ....g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a.........................g 100
Contiene la sostanza sensibilizzante 1,2-benzilisotiazolinone

Attenzione: contiene la sostanza sensibilizzante 1,2 - benzilisotiazolinone

Pericoloso
per l'ambiente

Frasi di rischio: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Nufarm SAS - 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050

Officine di produzione :
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di Confezionamento :
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl - Ravenna

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13A05762
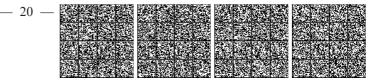
DECRETO 22 febbraio 2013.

Modifica del testo dell'etichetta, relativamente all'inserimento di fasce di rispetto non trattate, del prodotto fitosanitario «Vival».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la nota dell'ufficio in data 24 gennaio 2012 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dall'istituto valutatore sopra citato da presentarsi entro 12 mesi dalla data della suddetta nota;

Visto il decreto del 14 gennaio 2013 con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato «Vival» a base della sostanza attiva glifosate, a nome dell'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Londerzeel (Belgio), Technologielaan 7;

Vista la nota con la quale l'impresa ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'ufficio, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'impresa in indirizzo a sostegno dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 11 febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione per l'adeguamento alle nuove condizioni di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 13 febbraio 2013 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente all'inserimento di fasce di rispetto non trattate, del prodotto fitosanitario denominato VIVAL registrato al n. 14647, in data 14 gennaio 2013, a nome dell'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Londerzeel (Belgio), Technologielaan 7, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzate.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Vival

Concentrato solubile

Diserbante di post emergenza ad azione sistemica

Vival Registrazione Ministero della Salute n. 14647 del 14/01/013

Composizione:		
Glifosate acido	g. 30,8 (= 360 g/L)	Partita n.
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti q.b.a	g. 100	

Contenuto:
100-200-250-500 ml;
1-2-5-10-20-50 L

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio)

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 33599422

Stabilimento di produzione:
Industrial Quimica Key, S.A.
Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) Spagna

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi, Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dalla zona non coltivata in caso di applicazioni con dosi di 10-12 l/ha e di 5 metri dalla zona non coltivata in caso di applicazioni con dosi inferiori a 10 l/ha.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vival è un diserbante di post emergenza ad azione sistemica efficace nel controllo di infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali, biennali e perenni. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle piante. Il prodotto non ha attività residuale in quanto viene rapidamente degradato nel terreno. Per evitare nascite di infestanti annuali è necessario intervenire successivamente con diserbanti ad azione residuale.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega, su tutta la superficie o sulle fasce lungo la fila o su aree sottochioma, per il diserbo selettivo di: **pomacee** (melo, pero), **drupacee** (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino), **agrumi** (arancio, cedro, clementine, limone, mandarino), **olivo, vite, actinidia.**
Colture erbacee: Ortaggi (pomodoro, peperone, melanzana, fagiolino, carciofo, pisello), **patata, barbabietola da zucchero, mais** (solo interfila), **soia, prati** (leguminose e graminacee), **erba medica.**
Asparago: nel diserbo di pieno campo prima dell'emergenza dei turioni.
Colture floreali, vivai e semenzai di floreali, ornamentali e forestali, terreni agrari in assenza della coltura: intervenire prima o dopo la coltivazione di: **barbabietola da zucchero, mais, soia, riso, frumento, segale, orzo, fragola, ortaggi, prati e vivai.**
Effettuare l'intervento prima della semina o del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo delle colture. Trattare in presenza delle infestanti emerse; effettuare la semina o il trapianto dopo aver fatto trascorrere almeno 48 ore dal trattamento.
Diserbo totale di: aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Le dosi d'impiego variano sia in funzione della sensibilità delle infestanti che del tipo di attrezzatura utilizzata.
1,5–4 l/ha: la maggioranza delle erbe annuali - tutte le Graminacee e le Dicotiledoni se non diversamente specificate;
4-5 l/ha: *Agropyron repens* (Falsa gramigna), *Carex spp* (Carici), *Cirsium spp.* (Stoppioni), *Euphorbia spp.* (Euforbie), *Hipericum spp* (Iperici), *Leersia oryzoides* (Lersia), *Phalaris spp* (Falaridi), *Rumex spp* (Romici), *Sonchus arvensis* (Crespino); *Sorghum halepense* (Sorghetta).
5-7 l/ha: *Alisma spp.* (Erba cucchiaio), *Asfodelus spp.* (Asfodeli), *Butomus umbellatus* (Giunco fiorito), *Cyperus spp.* (Ciperi), *Ferula spp* (Ferule), *Juncus spp* (Giunchi), *Scirpus spp* (Cipollino e Quadrello), *Sparganium erectum* (Biodo), *Tussilago farfara* (Farfara).
8-10 l/ha: *Agrostis spp* (Agrotidi), *Allium spp* (Agli selvatici), *Artemisia vulgaris* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canne), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Oxalis spp.* (Acetoselle), *Paspalum distichum* (Gramignone d'acqua), *Phragmites spp* (Cannucce), *Pteridium aquilinum* (Felce aquilina), *Ranunculus spp* (Ranuncoli), *Rubus spp* (Rovi), *Tipha spp* (Lische), *Urtica spp.* (Ortica).
10-12 l/ha: *Aristolochia clematis* (Aristolochia clematide), *Clematis vitalba* (Clematide), *Convolvulus spp* (Vilucchio)
Arbusti
4-6 l/ha: *Acer spp* (Aceri), *Fraxinus spp* (Frassino), *Genista spp* (Ginestre), *Salix spp* (Salici), *Sambucus spp* (Sambuchi).
10-12 l/ha: *Cistus spp* (Cisti), *Erica spp* (Eriche), *Lonicera spp.* (Lonicere).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) la dose massima di impiego è di 6 litri ha (corrispondenti a 2,16 Kg/ha di principio attivo).
Consigli d'impiego: il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti in attiva crescita distribuendo volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro. Su infestanti sviluppate aumentare il volume della soluzione fino ad un massimo di 1000 l/ha.
Per interventi su infestanti a macchia irrorare con concentrazione del prodotto in acqua dell'1-2% contro le annuali e del 2-5% contro le infestanti perenni.
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante, il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).
Avvertenze: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, oppure quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. L'efficacia del prodotto può venire ridotta se intervengono piogge entro 6 ore dal trattamento o se le malerbe vengono falciate prima che il prodotto abbia avuto modo di essere traslocato negli organi sotterranei delle infestanti. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati o di ferro se non protetti da vernici plastiche. Il prodotto teme il gelo.
Avvertenze agronomiche: è indispensabile evitare che eventuali spruzzi della soluzione colpiscano le foglie delle colture. Asportare, se necessario, prima del trattamento i ricacci alla base delle piante. Impiegare pompe a bassa pressione (3atm massimo) utilizzando ugelli antideriva.
Compatibilità: il prodotto deve essere utilizzato da solo.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico sulle colture che non sono indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, i rami non lignificati, i succhioni del tronco e dei portainnesti di tutte le colture agricole.
Pulizia della pompa: Lavare, immediatamente dopo l'uso, le attrezzature ed i recipienti utilizzati con acqua e un detergente prima di utilizzare le attrezzature per altri trattamenti antiparassitari.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta delle olive da olio.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 22 FEB. 2013

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Vival

Concentrato solubile

Disserbante di post emergenza ad azione sistemica

Vival Registrazione Ministero della Salute n. 14647 del 14/01/013

Composizione:		
Glifosate acido	g. 30,8 (= 360 g/L)	Partita n.
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti q.b.a	g. 100	

Belchim Crop Protection NV/SA

Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio)

Distribuito da:

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Via Fratelli Rosselli 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 33599422

Stabilimento di produzione:
Industrial Química Key, S.A.
Av. Cervera, s/n
25300 Tàrrega (Lleida)
Spagna

Contenuto: 100 ml

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 22 FEB. 2013

13A05765

DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Custodia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 17 giugno 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima del 10 gennaio 2012, presentata dall'impresa Irvita Plant Protection NV, con sede legale in POB 403 - Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica n. 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Custodia» contenente le sostanze attive azoxystrobin e tebuconazolo;

Viste la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 3 settembre 1999 di inclusione della sostanza attiva azoxystorbin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 1° luglio 2008 in attuazione della direttiva 98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di modifica della scadenza d'inclusione della sostanza attiva azoxystorbin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007;

Visto il decreto del 18 marzo 2011 di rinnovo dell'inclusione della sostanza attiva azoxystorbin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2021 in attuazione della direttiva 2010/55/UE della Commissione del 20 agosto 2010;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 recante approvazione della sostanza attiva azoxystorbin, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione sono ora considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Irvita Plant Protection NV a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'ufficio in data 4 febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 6 e 12 mesi dalla sopra citata data del 4 febbraio 2013;

Vista la nota pervenuta in data 11 febbraio 2013 da cui risulta che l'impresa Irvita Plant Protection NV ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Custodia» fino al 31 dicembre 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azoxystorbin;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'impresa Irvita Plant Protection NV, con sede legale in POB 403 - Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica n. 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CUSTODIA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva azoxystorbin riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: l 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti della impresa estera: Makhteshim Chemical Works Ltd. P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15232.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CUSTODIA

Composizione:
100 ml di prodotto contengono:
AZOXYSTROBIN puro 11.03 g (=120 g/l)
TEBUCONAZOLO puro 18,4 g (=200 g/l)
coformulanti q.b.a g 100

Contiene:
1,2-Benzisothiazolin può causare reazione allergica

NOCIVO

Registrazione Ministero della Salute n. 15232 del 22/02/2013

IRVITA PLANT PROTECTION B.V.
POB 403 – Curacao (Antille Olandesi)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio, Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele

PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

Contenuto: 1-5-10-20 L Partita n° vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in una fascia vegetata di:
- 5 m per cereali primaverili in terreni con pendenza inferiore al 4% e di 10 m per terreni con pendenza superiore al 4%;
- 10 m, per cereali invernali in terreni con pendenza inferiore al 4% e di 20 m per terreni con pendenza superiore al 4%.

CUSTODIA

(sospensione concentrata)

FUNGICIDA FOGLIARE SISTEMICO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI:
- in caso di applicazione del prodotto su colture estensive con specifica attrezzatura (barra irroratrice portata/trainata dal trattore) munirsi di guanti in gomma durante la preparazione della miscela e il caricamento del prodotto;
- in caso di applicazione del prodotto mediante pompa a spalla munirsi di guanti in gomma durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione.
- per l'utilizzo in serra su orticole utilizzare i dispositivi di protezione personale standard (guanti in gomma e tuta di protezione).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
AZOXYSTROBIN 12% e TEBUCONAZOLO 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
AZOXYSTROBIN: terapia sintomatica
TEBUCONAZOLO: terapia sintomatica
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

CUSTODIA è un fungicida fogliare translaminare e sistemico. CUSTODIA esplica attività protettiva, curativa ed eradicante. Il prodotto contiene azoxystrobin e tebuconazolo, molecole che appartengono a due diverse famiglie chimiche (strobilurine e triazoli), con diverso meccanismo d'azione. CUSTODIA è indicato per il controllo delle principali patologie del grano, per l'oidio delle colture orticole: entrambe le sostanze attive contenute esplicano una spiccata azione anti-oidica e tebuconazolo esercita una azione di controllo delle fusariosi nei cereali.

MODALITA' D'IMPIEGO

CUSTODIA va utilizzato preventivamente. Si consiglia di utilizzare CUSTODIA nei periodi critici di sviluppo delle patologie delle colture. Si consiglia l'impiego di CUSTODIA in un programma di difesa che preveda l'alternanza delle sostanze attive con diverso meccanismo d'azione. In caso di elevata pressione delle malattie, impiegare la dose/ha più elevata indicata.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Si consiglia di fare riferimento alle dosi/ha.

Coltura	Patogeno	Dosi di impiego (L pf/ha)	Volumi d'acqua (L/ha)	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° max applicazioni /anno
Grano tenero e duro, Triticale	Fusariosi (*Fusarium* spp.); Oidio (*Erysiphe* spp.); Ruggini (*Puccinia* spp.); Septoria (*Septoria* spp.)	1 – 1,25	100-500	14 – 21	2
Orzo	Oidio (*Erysiphe* spp.); Ruggini (Puccinia spp.); Rincosporiosi (*Rhynchosporium* spp.); Maculatura reticolata (*Pyrenophora* spp.)	1 – 1,25	100-500	14 – 21	2
Cetriolo, Zucchino (uso in serra)	Oidio (*Sphaerotheca* spp., *Erysiphe* spp.)	0,5 – 1	500-1000	10 – 14	3
Melone, Cocomero (uso in serra)	Oidio (*Erysiphe* spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	3
Pomodoro Melanzana (uso in serra)	Oidio (Leveillula taurica, *Sphaerotheca* spp., *Erysiphe* spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	3
Peperone (uso in serra)	Oidio (*Leveillula taurica*, Sphaerotheca spp., *Erysiphe* spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	2
Aglio, Cipolla (uso in serra)	Ruggini (*Puccinia* spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	2

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 FEB 2013"

FITOTOSSICITA'
CUSTODIA, applicato da solo, non ha causato alcun sintomo di fitotossicità sulle diverse varietà testate.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO TRA L l'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA

Coltura	Numero giorni
Grano tenero e duro, Triticale, Orzo	35
Cetriolo, Zucchino	3
Cocomero, Melone	7
Pomodoro, Melanzana, Peperone	3
Aglio, Cipolla	21

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 FEB 2013"

13A05764

DECRETO 1° marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Conqueror».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 4 dicembre 2012 dall'impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9, 4900 AG Oosterhout, NL, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Conqueror», contenete le sostanze attive phenmedipham, desmedipham, ethofumesate, uguale al prodotto di riferimento denominato Dimet Trio, registrato al n. 9841 con D.D. in data 30 novembre 1998;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa Agrichem B.V. ha comunicato di voler sostituire il prodotto di riferimento sopra citato con il prodotto fitosanitario «Beta Team», registrato al n. 15352 in data 28 gennaio 2013;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Beta Team», registrato al n. 15352;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto del 5 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2013 in attuazione della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002;

Visto il decreto del 18 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva fenmedifam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;

Visto il decreto del 18 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva desmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui l'etofumesate per la quale il periodo di approvazione viene prorogato al 31 luglio 2016;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanza attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2016, l'impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9, 4900 AG Oosterhout, NL, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CONQUEROR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle imprese estere:

Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4900 CV, Oosterhout, NL;

UPL-Sandbach, Cheshire - CW113QQ (Gran Bretagna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12305.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CONQUEROR

Diserbante di post-emergenza per la barbabietola da zucchero
Suspo-emulsione

Composizione:
Fenmedifam puro.................... 7,58% (75 g/L)
Desmedifam puro.................... 2,53% (25 g/L)
Etofumesate puro.................... 15,15% (150 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda
Tel. 00 31 162 431 931

Stabilimenti di produzione: Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda) // **UPL-Sandbach**, Cheshire – CW113QQ (Gran Bretagna)

Distributori: Cerexagri Italia - Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC - Tel 0547 661523 // **SCAM** S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano - Modena - Tel 059 586511 // **Agrowin Biosciences** - Via F. Musazzi 24 - 20025 Legnano MI - Tel. 0331 440977 // **Chemia** - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino FE - Tel 0532 848477 // **Sipcam Italia** - Via Sempione 195 - 20016 Pero MI - Tel 02 35378400

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... **del** ....

Contenuto Netto: 1, 5, 10, 20 litri **Partita n°** ...

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Al fine di proteggere le acque sotterranee impiegare il prodotto Conqueror senza superare la dose massima di 1 kg/ha per la s.a. etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Conqueror è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.
Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Anagallis arvense* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia helioscopica* (Erba calenzola), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Papaver* spp. (Papavero), *Polygonum* spp. (Poligonacee), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio) ed altre importanti dicotiledoni, il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.
- Interventi ripetuti a bassi dosaggi: intervenire con Conqueror alla dose di 0,7 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto a 0,7 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
- Intervento frazionato: eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola. Intervenire nella prima frazione con Conqueror alla dose di 1-1,2 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua. La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con Conqueror alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.
- Intervento unico: utilizzare Conqueror alla dose di 2-2,5 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie e vere.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali.
- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo

Compatibilità:
È importante agitare la tanica durante la miscelazione e mantenere l'agitazione fino alla fine del trattamento. Conqueror è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione. Si sconsiglia l'impiego di Conqueror in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA BARBABIETOLA

Fitotossicità:
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

11 MAR. 2013

13A05763

DECRETO 5 giugno 2013.

Revoca, su rinuncia, di taluni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti dirigenziali, con il quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari ASPOR WG reg. n. 9199, CRITTOX WG reg. n. 13089, ASPOR Z reg. n. 9830, AGRIZEB DG reg. n. 10651, AGRIZEB 80 reg. n. 9468, contenenti la sostanza attiva mancozeb, a nome delle imprese di seguito indicate;

Viste le domande ricevute dalle imprese medesime con le quali rinunciano alle registrazioni dei prodotti fitosanitari in questione;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

Sono revocate, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari riportati nella seguente tabella registrati in data e a nome dell'impresa affianco indicata:

	n. reg	nome	impresa	data reg.
1.	9199	ASPOR WG	ISAGRO S.P.A.	10/04/1997
2.	13089	CRIT-TOX WG	SIAPA S.R.L.	31/05/2006
3.	9830	ASPOR Z	ISAGRO S.P.A.	23/11/1998
4.	10651	AGRI-ZEB DG	AGRIMPORT S.P.A.	29/12/2000
5.	9468	AGRI-ZEB 80	AGRIMPORT S.P.A.	13/01/1998

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A05858

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2013.

Fissazione, per l'anno 2012, dell'importo definitivo dell'aiuto disaccoppiato per ettaro per prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto l'art. 54 del citato regolamento (CE) n. 73/2009, che consente agli Stati membri di erogare fino al 31 dicembre 2012, un aiuto accoppiato alle superfici coltivate a prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 1539/2007, con il quale si dispone, tra l'altro, che ai fini dei pagamenti transitori per le prugne d'Ente è trattenuto, per gli anni 2011 e 2012, un importo di 0,850 milioni di euro pari al 75% della componente nazionale;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 2693/2008, con il quale si dispone che gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi dell'art. 171-*quinquies quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, vengano fissati per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e nei limiti dei richiamati importi comunitari rispettivi trattenuti;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2012, n. 2966, che ha fissato per il 2012 l'importo dell'aiuto indicativo per ettaro di prugne d'Ente ad un livello pari a 1.500,00 euro/ha;

Vista la nota 22 aprile 2013 n. ACIU.2013.431 con la quale AGEA ha comunicato che la superficie accertata a seguito dei controlli nell'ambito dell'applicazione del regime transitorio per il comparto delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione nell'anno 2012, è pari a 296,37 ettari, a fronte di 351,06 ettari dichiarati;

Ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2012, l'importo definitivo dell'aiuto per ettaro coltivato a prugne d'Ente, in € 2.868,04, calcolato dividendo l'importo comunitario trattenuto, per la corrispondente superficie accertata;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto

1. L'importo definitivo dell'aiuto per ettaro coltivato a prugne d'Ente nell'anno 2012, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, è fissato a 2.868,04 euro/ha.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 97

13A05856

DECRETO 21 giugno 2013.

Modifica del decreto 31 ottobre 2012, relativo alla protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Strachitunt», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Strachitunt» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 30 maggio 2013, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Strachitunt» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 31 ottobre 2012 alla denominazione «Strachitunt» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A05759

DECRETO 21 giugno 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG)», in Milano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 19 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009 con il quale al laboratorio Azienda speciale INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG), ubicato in Milano, Via Giusepe Colombo n. 79 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 giugno 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Azienda speciale INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG), ubicato in Milano, Via Giuseppe Colombo n. 79 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Azienda speciale INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG) perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

Allegato

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Tocoferoli Tocopherols	SSOG- M.I. 31: 2008 Rev. 3 2011
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceryl monopalmitate	COI/T.20/Doc. n. 23 2006
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceryl monopalmitate	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi liberi (espressi come acido oleico) Free fatty acid (as oleic acid)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi trans-isomeri Trans fatty acids	COI/T.20/Doc. n. 17/rev. 1 2001
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	COI/T.20/Doc. n. 19/Rev. 2 2008
Biofenoli mediante HPLC Biophenols (HPLC method)	NGD C 89 - 2010, COI/T.20/Doc. n. 29/Rev.0 2009
Cere Waxes	NGD C80 - 2002
Cere Waxes	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Cere Waxes	COI/T.20/Doc. n. 18/Rev. 2 2003
Eritrodiolo e uvaolo Erythrodiol and uvaol content	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi (metodo A e B) Fatty acids methyl esters (method A and B)	COI/T.20/Doc. n. 24 2001+ ISO 5508:1990
Esteri metilici degli acidi grassi, Acidi grassi trans-isomeri Fatty acids methyl esters, Trans fatty acids	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli (composizione/contenuto) Sterols (composition and content)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Steroli (composizione/contenuto) Sterols (composition and content)	COI/T.20/Doc. n. 10/Rev. 1 2001
Triacilgliceroli con ECN42 Triacylglycerols with ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Valutazione organolettica Organoleptic assessment	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/2008 04/07/2008
Valutazione organolettica Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc.n 15/Rev.4 2011

13A05760

DECRETO 21 giugno 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione», in San Dorlingo della Valle, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 4 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 21 settembre 2009 con il quale al Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, ubicato in San Dorlingo della Valle (Trieste), via Travnik n. 14 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 giugno 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 marzo 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, ubicato in San Dorlingo della Valle (Trieste), via Travnik n. 14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali (50 – 450 mg/kg)	MP 1 Rev. 7 del 2013

13A05761

DECRETO 28 giugno 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert srl», in Casalecchio di Reno, ad effettuare i controlli per la denominazione «Piadina Romagnola», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 dicembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il decreto 27 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2013, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, alla denominazione «Piadina Romagnola» il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione della «Piadina Romagnola» individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia nn. 8/3-4-5;

Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Piadina Romagnola» conformemente allo schema tipo di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia nn. 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Piadina Romagnola», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 dicembre 2012.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «BioAgriCert S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «BioAgriCert S.r.l.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Piadina Romagnola», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «BioAgriCert S.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadrà nel momento in cui gli Organi comunitari dovessero respingere l'istanza di registrazione.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «BioAgriCert S.r.l.» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione, «BioAgriCert S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «BioAgriCert S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Piadina Romagnola» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. «BioAgriCert S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. «BioAgriCert S.r.l.» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Piadina Romagnola» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

«BioAgriCert S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 giugno 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A05857

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Esseacca società cooperativa», in Ospitaletto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. del 7 novembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Esseacca Società Cooperativa a r.l.» con sede in Ospitaletto (BS), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giammarco Di Raimo, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore avv. Giammarco Di Raimo del 13 dicembre 2011, con la quale non accetta l'incarico;

Visto il D.D. del 25 gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico con il quale viene nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Farris in sostituzione dell'avv. Giammarco Di Raimo rinunciatario;

Visto la comunicazione del 19 marzo 2012 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Romina Savoldelli nata a Clusone (BG) il 14 maggio 1976, con studio in Piazza Donatori del Sangue, 4/5 Marone (BS) è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Esseacca Società Cooperativa» con sede in Ospitaletto (BS) costituita in data 30 dicembre 2004, codice fiscale 03176140162, già sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente D.D. del 7 novembre 2011, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Farris.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05659

DECRETO 10 giugno 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Edilcasa - Cooperativa a r.l.», in Montesilvano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il d.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (GU n. 43 del 20/2/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edilcasa – Cooperativa a r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara);

Tenuto conto che il curatore fallimentare ha comunicato con nota datata 7 giugno 2013 che la cooperativa in parola era stata dichiarata fallita con provvedimento n. 58/2012 R.F. del 29 novembre 2012 del Tribunale di Pescara;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Edilcasa - cooperativa a r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara), codice fiscale n. 00206690687, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05657

DECRETO 10 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa P.I.C.A. a r.l.», in Roma, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007;

Vista la relazione di mancato accertamento del 14 novembre 2012 in esito all'ispezione straordinaria disposta da questa amministrazione la quale evidenzia irregolarità gestionali presupposto per l'adozione del presente provvedimento, in particolare:

mancato rinnovo dell'organo contabile;

mancata annotazione sul libro soci delle date di ammissione e/o esclusione degli stessi;

mancati chiarimenti circa il programma edilizio avviato, i finanziamenti ottenuti, e i pagamenti avvenuti;

assenza di chiarimenti relativamente a transiti contabili e a crediti vantati dalla cooperativa nei confronti delle altre consorziate.

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 30 gennaio 2013 prot. n. 0015684 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate in sede ispettiva, procedendo al solo rinnovo degli organi amministrativi, in data 30 gennaio 2013 ma lasciando tutte le altre difformità riscontrate prive di sanatoria;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative come da verbale agli atti, cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società Cooperativa «Cooperativa P.I.C.A. a r.l.» con sede a Roma, codice fiscale n. 03849520584, costituita in data 10 maggio 1980.

Art. 2.

L'Avv. Jacopo Marzetti nato a Roma il 14 maggio 1982, (codice fiscale MRZJCP82E14H501R) residente in Roma - Viale Parioli n. 97 è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto, Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nella citata relazione di mancato accertamento cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05663

DECRETO 10 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Tecno Service Lift Salerno – Società cooperativa», in Salerno, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007;

Visti i verbali di revisione del 26 aprile 2012 e di accertamento del 1° agosto 2012 che si intendono qui richiamati e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancata iscrizione all'albo delle società cooperative;

non esatta attribuzione dell'utile alla riserva legale, per gli esercizi 2009 e 2010;

mancata redazione, approvazione e deposito del regolamento interno di cui alla legge n. 142 del 2001;

mancato versamento del contributo di revisione per i bienni 2009/2010 e 2011/2012;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 13 febbraio 2013 prot. n. 0024666 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Tecno Service Lift Salerno - Società Cooperativa» con sede in Salerno (SA) codice fiscale n. 04716110657, costituita in data 12 maggio 2009;

Art. 2.

Il dott. Claudio Acanfora nato a Napoli il 28 marzo 1969 (codice fiscale CNFCLD69C28F839I), con studio in Roma, via Giuseppe Vasi n. 16, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05664

DECRETO 10 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Operaprima società cooperativa sociale», in San Leucio del Sannio, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007;

Visti i verbali di revisione del 7 marzo 2012 e di accertamento del 24 aprile 2012, che si intendono qui richiamati e dai quali sono emerse una serie di irregolarità, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancata iscrizione all'albo delle cooperative;

ammissione e recesso dei soci non regolarmente annotati;

mancata approvazione da parte dell'Assemblea del regolamento interno di cui alla legge n. 142 del 2001;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 13 febbraio 2013 prot. n. 0024656 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Operaprima Società Cooperativa Sociale» con sede in San Leucio del Sannio (BN) codice fiscale n. 01478720624, costituita in data 26 gennaio 2010;

Art. 2.

Il dott. Claudio Acanfora nato a Napoli il 28 marzo 1969, domiciliato in Roma, via Giuseppe Vasi n. 16 - Codice fiscale CNFCLD69C28F839I - è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto, Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05665

DECRETO 11 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Elacom & Service - Società cooperativa», in Latina, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.78/2007;

Visti i verbali di revisione del 1° marzo 2011 e di accertamento del 24 maggio 2011, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancato rinnovo delle cariche sociali;

mancata deliberazione in merito alle ammissioni e/o dimissioni dei soci;

mancata deliberazione da parte dell'assemblea sul ripianamento delle perdite di esercizio;

mancata redazione e successivo deposito del regolamento interno di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001;

mancato versamento del 3% sugli utili conseguiti nel 2009;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 21 febbraio 2013 prot. n. 0030531 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate in sede di revisione;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Elacom & Service - Società Cooperativa» con sede in Latina, codice fiscale n. 02164970598, costituita in data 21 luglio 2003;

Art. 2.

Il dott. Antonio Panetta nato a Napoli il 23 marzo 1939 (PNTNTN39C23F839S) residente in Roma, via Calalzo n. 62 è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto, Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05660

DECRETO 11 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Massimo società cooperativa», in Santa Maria Capua Vetere, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007;

Visto il verbale di revisione del 5 ottobre 2011 e la successiva relazione di mancato accertamento del 28 aprile 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali è emerso che l'ente, oltre a sottrarsi alla verifica circa l'ottemperanza alla diffida impartita in sede di revisione, è connotato da un irregolare funzionamento a causa delle seguenti problematiche:

mancata evidenza in nota integrativa del rispetto dei parametri di prevalenza previsti dalla normativa in materia di mutualità per le società cooperative;

assenza nella nota integrativa della relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa;

mancato pagamento dei contributi per il biennio 2011/2012 e per i bienni precedenti;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 27 settembre 2012 prot. n. 0200168 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Massimo Società Cooperativa» con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE); codice fiscale n. 03327940619, costituita in data 21 febbraio 2007;

Art. 2.

L'Avv. Stefania Girfatti nata a Formia (LT), il 31 luglio 1969, (GRFSFN69L71D708H), con studio in Napoli, via Cervantes n. 55 è nominata per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto, Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05661

DECRETO 11 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Co.S.Pa. Servizi Italia società cooperativa», in Verona, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007:

Visti:

l'esposto, datato 20 aprile 2011 con il quale il Collegio Sindacale ha denunciato l'impedimento nell'esercizio delle proprie funzioni, nei confronti dell'organo amministrativo;

il verbale di mancata revisione datato 14 novembre 2011, che attesta la volontaria sottrazione dell'ente all'attività di vigilanza espletata da parte di questa Amministrazione;

Considerato che dagli atti risulta che il Collegio Sindacale, in sede di verifica periodica, non ha avuto accesso ai libri dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, rilevando comunque la tardiva tenuta della contabilità;

Dato atto che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 18 dicembre 2012 prot. n. 0257669 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., poiché quanto sopra esposto attesta l'irregolare funzionamento per quel che concerne la gestione del sodalizio;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «CO.S.PA. Servizi Italia Società Cooperativa» con sede in Verona (VR), codice fiscale n. 03024720231, costituita in data 23 febbraio 2000;

Art. 2.

La dott.ssa Luigia Degli Angeli nata a Catanzaro il 29 maggio 1969, (DGLLGU69E69C352M) con studio in Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, è nominata per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05662

DECRETO 11 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata I.L.C.A. Pometina Prima», in Roma, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007;

Visti i verbali di ispezione straordinaria - sez. rilevazione del 14 maggio 2012 e successivo mancato accertamento del 14 novembre 2012 dai quali è emerso che l'ente si è volontariamente sottratto all'attività ispettiva da parte di questa di questa Amministrazione;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 30 gennaio 2013 prot. n. 0015677, non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancato adeguamento dello Statuto alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003;

mancata iscrizione all'Albo delle Cooperative;

mancata nomina dell'organo deputato al controllo contabile;

irregolare tenuta del libro soci;

insufficienti chiarimenti in merito al programma edilizio avviato e ai crediti vantati nei confronti delle consorziate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata I.L.C.A. Pometina Prima» con sede a Roma - Codice fiscale n. 80156730584, costituita in data 19 febbraio 1996;

Art. 2.

L'Avv. Michele Pivetti Gagliardi nato a Palermo il 22 ottobre 1972 (PVTMHL72R22G273H), con studio in Roma, Piazza D'Ara Coeli n. 1 - è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05666

DECRETO 12 giugno 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Fortunia società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15/05/2003;

Visto il d.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 79 del 4/4/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Fortunia società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che il legale rappresentante con richiesta datata 10 giugno 2013 ha comunicato che la società ha

depositato - presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese - il bilancio di esercizio relativo all'anno 2011, in data precedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Fortunia società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 03792321006, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05656

DECRETO 14 giugno 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Insieme per uno sviluppo sostenibile società cooperativa sociale», in Nettuno.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Insieme per uno sviluppo sostenibile Società Cooperativa Sociale», con sede in Nettuno (Roma);

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale nota acquisita al prot. n. 96340 del 10 giugno 2013 ha chiesto il riesame del provvedimento di scioglimento;

Dato atto che la società ha provveduto all'adempimento del deposito - effettuato nel mese di dicembre 2012 - dei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2006 al 2011 come fatto presente anche dalla Camera di Commercio di Roma con le note prot. n. 237626 del 31 maggio 2013, prot. n. 268927 del 13 giugno 2013 e infine prot. n. 271836 del 14 giugno 2013;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Insieme per uno sviluppo sostenibile Società Cooperativa Sociale», con sede in Nettuno (Roma), codice fiscale n. 09215551004, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05658

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 23 maggio 2013.

Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori. (Delibera n. 24).

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 40, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi «Codice») che, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d'ora innanzi «CEL») da parte delle stazioni appaltanti;

Visto l'art. 8, comma 7, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora innanzi «Regolamento») per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità, i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore;

Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA nell'attività di attestazione rilevano l'esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice;

Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico;

Visto l'art. 6, comma 11, del Codice in tema di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (d'ora innanzi «Autorità»);

Visto l'art. 8, comma 8, del Regolamento per il quale, in caso di inosservanza di quanto prescritto al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del Codice;

Considerato che l'art. 6-*bis* del Codice dispone che, dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per le procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora innanzi «BDNCP»), istituita presso l'Autorità;

Vista la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata data attuazione alla previsione normativa di cui al predetto art. 6-*bis* del Codice;

Considerato il notevole rallentamento nell'attività di attestazione delle imprese provocato dal mancato rilascio dei CEL per via telematica con le conseguenti gravi ripercussioni sul regolare andamento del mercato dei contratti pubblici;

Ritenuto di concorrere a ridurre gli oneri amministrativi derivanti degli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Considerata l'esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara;

Ritenuto pertanto di fornire indicazioni ai soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL;

Delibera:

Art. 1.

L'impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *a)*, del Regolamento.

Art. 2.

La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall'Autorità; a tale scopo è possibile consultare il Manuale Utente presente sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi ad accesso riservato Vai alla guida al servizio.

L'emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'impresa esecutrice.

La stazione appaltante rilascia all'impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.

Art. 3.

L'impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL.

L'impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l'anzidetta richiesta.

Art. 4.

La SOA, qualora nell'attività di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lettera *b)* del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all'Autorità per l'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio.

La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all'Autorità corredata della documentazione di comprova dell'avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall'impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l'emissione del CEL.

Art. 5.

Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell'impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.

Art. 6.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, cessa di svolgere i propri effetti la Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010.

Roma, 23 maggio 2013

Il Presidente: SANTORO

Il Consigliere relatore: BERARDUCCI

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28 giugno 2013.

Il Segretario: ESPOSITO

13A05801

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 14 giugno 2013.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto il decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339, con il quale è stato emanato lo statuto di Ateneo adeguato ai sensi della legge n. 240/2010;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione e il senato accademico, nelle sedute del 6 novembre e 17 dicembre 2012, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato le proposte di modifiche dello statuto;

Preso atto che lo statuto così modificato è stato trasmesso in data 9 gennaio 2013, prot. 402, e recapitato al MIUR in data 15 gennaio 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010, il Ministero entro centoventi giorni dalla ricezione dello statuto esercita il controllo preventivo indicato nell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 e che, in quest'ultimo comma, è previsto che in caso di assenza di rilievi lo statuto è emanato dal rettore;

Preso atto che il termine previsto dalla legge n. 240/2010 è decorso in assenza di formali rilievi di legittimità e merito da parte del Ministero;

Richiamato l'art. 6 della legge n. 168/89 che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto è modificato così come riportato nel testo allegato al presente decreto. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, è abrogato il vigente statuto emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339.

Cagliari, 14 giugno 2013

Il rettore: MELIS

ALLEGATO

Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità istituzionali

1. L'Università degli studi di Cagliari, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione critica e diffusione delle conoscenze. L'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale ed economico sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'Università, attraverso l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, svolge altresì l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca e con essi integrata.

3. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali in piena autonomia, in conformità ed in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.

4. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

Art. 2.
Autonomia

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto. L'Università opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attività delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Art. 3.
Principi

1. L'Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza delle informazioni e dei processi e di responsabilità verso la collettività.

2. L'attività di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e nel rispetto del processo formativo degli studenti.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della libertà di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.

5. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attività didattica.

6. L'Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Università promuove e valorizza la qualità ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attività ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.

8. Il rapporto tra l'amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca è definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attività.

9. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

10. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Università utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

Art. 4.
Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre università e centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.

2. L'Università promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipulazione di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.

3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.

5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo può partecipare a società di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5.
Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi, agevolando, anche con specifiche premialità, gli studenti capaci e meritevoli.

2. L'Università favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, con l'Ente regionale per il diritto allo studio e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Università organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

3. L'Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità nelle attività lavorative, culturali, didattiche e di ricerca, favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilità, la fruizione e la partecipazione delle stesse.

4. L'Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonché per attività di iniziativa studentesca, secondo modalità definite in un apposito regolamento.

Art. 6.
Ricerca scientifica

1. L'Università favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base quale attività fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.

3. L'Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

4. L'Università assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 7.
Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.

2. L'Università favorisce le attività di tutorato e gestisce, in forma diretta ed indiretta, corsi di orientamento agli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, nonché attività destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

3. L'Università cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L'Università può altresì partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

5. L'Università istituisce a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce altresì le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato.

6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

Art. 8.
Servizi esterni

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Università, tramite le proprie strutture, può svolgere attività di servizio e di consulenza a terzi.

2. Sentita la facoltà di medicina e chirurgia e i direttori dei dipartimenti coinvolti, il rettore può autorizzare l'Azienda ospedaliero universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori già in organico le attività integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.
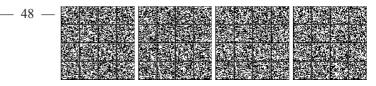
TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9.
Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università:

il rettore;

il senato accademico;

il consiglio di amministrazione;

il collegio dei revisori dei conti;

il nucleo di valutazione;

il direttore generale.

Art. 10.
Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università a ogni effetto di legge.

2. Il rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo.

3. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. La durata del suo mandato è pari a sei anni e il mandato non è rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è costituito:

a) dai professori di ruolo in servizio;

b) dai ricercatori a tempo indeterminato;

c) dal personale di cui all'art. 22 e all'art. 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;

d) dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso di studio o di classe, nei consigli di facoltà, nei collegi delle scuole di dottorato e nei consigli delle scuole di specializzazione. Qualora il numero degli studenti che partecipano al voto sia superiore al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e *d)* con le relative ponderazioni, il voto della componente studentesca è ponderato a sua volta nella misura del 15%.

6. Le elezioni del rettore sono indette dal professore decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato. Le procedure per l'elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo, che in tutti i casi dovrà prevedere l'elezione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, così come definiti ai commi precedenti, nelle prime due votazioni e, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale *quorum*, l'elezione a maggioranza, secondo sistemi di ballottaggio. Il regolamento elettorale di Ateneo dovrà prevedere le modalità di presentazione delle candidature.

7. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore decano per ruolo entro sessanta giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia.

Art. 11.
Prerogative e competenze del rettore

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) propone al senato accademico, sentita la commissione etica, una rosa di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

c) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti;

d) propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal senato accademico, il documento di programmazione di Ateneo, con previsione almeno triennale;

e) propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale e i conti consuntivi, sentito il senato accademico e coadiuvato dal direttore generale;

f) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, la nomina del direttore generale;

g) propone al senato accademico la nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti;

h) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei componenti il nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, e la nomina del coordinatore;

i) designa, sentito il senato accademico, il Garante degli studenti;

j) nomina la Commissione etica, sulla base delle indicazioni del senato accademico;

k) propone al senato accademico la nomina dei componenti del Comitato unico di garanzia;

l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, sentito il parere del collegio di disciplina e, per le sanzioni superiori alla censura, trasmette gli atti al collegio di disciplina;

m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.

2. In caso di necessità e comprovata urgenza, il rettore può assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.

3. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. in caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le sue funzioni vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel senato accademico.

4. Il rettore può nominare tra i professori di ruolo, sentito il senato accademico, prorettori delegati cui attribuisce specifiche competenze.

Art. 12.
Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.

2. Sono attribuite al senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.

3. Il senato accademico è presieduto dal rettore ed è costituito, su base elettiva, da 23 componenti nominati con decreto del rettore sulla base dei seguenti criteri:

a) 6 direttori di dipartimento eletti, dai docenti di ruolo, in collegi distinti per Facoltà, in modo da rappresentare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Ogni docente vota nel collegio di una sola facoltà;

b) 11 docenti di ruolo, appartenenti a dipartimenti diversi in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari, che non ricoprano la carica di direttore di dipartimento e presidente del consiglio di facoltà eletti, tra i dipartimenti che non hanno espresso i direttori di cui alla lettera *a)*, in collegi distinti;

c) 4 rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;

d) 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

4. L'elezione dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* avviene in due turni distinti. I procedimenti e le modalità per l'elezione e per l'eventuale sostituzione dei componenti del senato accademico sono disciplinati dal regolamento elettorale di Ateneo.

5. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

Art. 13.
Competenze e funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico:

a) nomina, all'interno della rosa di candidati presentata dal rettore, i componenti del consiglio di amministrazione. La proposta deve essere approvata, a scrutinio palese, da una maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto;

b) formula pareri e proposte in ordine agli obiettivi e alle linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio, al fine della programmazione triennale e della predisposizione del bilancio preventivo annuale e triennale. Esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale;

c) esprime parere obbligatorio sul documento di individuazione del fabbisogno del personale docente e tecnico amministrativo proposto dal consiglio di amministrazione;

d) esprime parere obbligatorio sul conto consuntivo, per le materie di competenza, prima che venga sottoposto dal rettore all'approvazione del consiglio di amministrazione;

e) formula al consiglio di amministrazione, sulla base delle deliberazioni adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, le proposte e i pareri obbligatori attinenti all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, facoltà e centri di ricerca, nonché quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli;

f) propone al consiglio di amministrazione i criteri di ripartizione delle risorse, tra i dipartimenti, per il funzionamento ordinario e la ricerca e, tra le facoltà, per le attività didattiche;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il Codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compresi quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facoltà, in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento di amministrazione e contabilità, di competenza del consiglio di amministrazione;

h) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo;

i) esprime parere sul conferimento dell'incarico al direttore generale;

j) nomina, su proposta del rettore, i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

k) designa, su proposta del rettore, il presidente del Collegio dei revisori dei conti e propone al consiglio di amministrazione i relativi compensi;

l) esprime parere sulla designazione del Garante degli studenti;

m) formula indicazioni in ordine alla nomina dei componenti della Commissione etica;

n) nomina, su proposta del rettore, i componenti del comitato Unico di garanzia;

o) nomina i membri del collegio di disciplina;

p) può presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di accoglimento della mozione e fino all'elezione del nuovo rettore le funzioni del rettore sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel senato accademico;

q) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei senatori, a maggioranza di almeno 60% dei suoi componenti, la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

r) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei senatori, le modifiche dello statuto, a maggioranza del 60% degli aventi diritto al voto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione adottato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

s) autorizza annualmente la riduzione dell'impegno didattico del rettore, del prorettore vicario e dei prorettori delegati;

t) delibera, privilegiando i dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare, sulle richieste di afferenza ai dipartimenti presentate da professori e ricercatori, in caso di rigetto delle medesime da parte dei consigli di dipartimento;

u) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

v) può comminare, su proposta del rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del Codice etico che vanno: dal richiamo scritto, fino ad arrivare , nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

w) esprime parere obbligatorio sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3, legge n. 240/2010.

Art. 14.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attività amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale.

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realtà organizzative e scientifiche dell'Ateneo;

c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo né rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado con gli altri membri del consiglio e con i membri del senato accademico, del nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti, con il rettore e il direttore generale;

d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono designati dal senato accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la Commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, né possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico.

4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla carica, il consiglio di amministrazione è presieduto dal prorettore vicario. Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, il consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere professore ordinario più anziano per ruolo.

Art. 15.
Competenze e funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva, previo parere del senato accademico, il documento di programmazione triennale d'Ateneo, il bilancio annuale e triennale ed i conti consuntivi, nonché il documento di programmazione annuale e triennale del personale;

b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;

c) delibera, previo parere del senato accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti e facoltà e l'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli;

d) delibera, previo parere del senato accademico, sulla costituzione, modifica e disattivazione di centri dipartimentali, interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

e) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonché sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato;

f) approva i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti interni;

g) adotta il regolamento amministrativo-contabile e le sue eventuali modifiche;

h) conferisce, sentito il senato accademico, l'incarico di direttore generale su proposta del rettore, ne revoca l'incarico risolvendo conseguentemente il contratto;

i) approva gli indirizzi dell'attività del direttore generale sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo;

j) nomina, su proposta del rettore, il coordinatore ed i componenti del nucleo di valutazione ad eccezione della componente studentesca;

k) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla retribuzione del direttore generale e, acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti, sulle indennità di carica dei componenti degli organi di governo e di controllo di Ateneo e sui gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali;

l) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori la sanzione o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del collegio di disciplina;

m) sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti, delibera i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti;

n) delibera sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3, legge n. 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato.

Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il collegio è composto da:

a) 1 magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal senato accademico su proposta del rettore, che ne assume la presidenza;

b) 2 componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) 2 componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR.

Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Il collegio dura in carica tre anni finanziari ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 17.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il nucleo è composto da:

a) 7 componenti nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:

il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;

4 componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno 2 individuati tra esperti nel campo della valutazione;

2 docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo;

b) 2 studenti eletti dal consiglio degli studenti, con voto limitato ad uno.

3. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento.

4. Il nucleo di valutazione:

a) definisce i criteri ed i parametri di riferimento della valutazione, in conformità a quanto previsto dal Sistema di valutazione nazionale;

b) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché la qualità dei servizi agli studenti, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti istituite in ciascuna facoltà ai sensi dell'art. 40;

c) verifica la produttività della ricerca svolta dai dipartimenti;

d) valuta la congruità del *curriculum* scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010;

e) valuta i risultati conseguiti dalle strutture e dal personale ai sensi della normativa vigente;

f) provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche relative alla didattica, in forma singola e aggregata, nel rispetto delle norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi ed alla tutela della riservatezza delle persone;

g) elabora e trasmette il proprio rapporto annuale al rettore, al senato accademico ed al consiglio di amministrazione.

5. L'Università assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonché il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 18.
Direttore generale

1. Il direttore generale è individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il senato accademico. Il direttore generale può nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

3. Il contratto è stipulato per la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

5. Il direttore generale, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

e) adotta gli atti di impegno della spesa, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilità.

6. Il direttore generale presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

7. Il direttore generale può, in assenza del vicedirettore, designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III
ALTRI ORGANISMI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 19.
Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il Garante degli studenti è un magistrato o un avvocato a riposo, nominato dal rettore, sentito il senato accademico.

3. Il Garante degli studenti dura in carica tre anni e non è immediatamente riconfermabile. Può essere revocato, con provvedimento del rettore, sentito il senato accademico, a causa di inadempienze, irregolarità o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col Garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.

6. Il Garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

Art. 20.
Commissione etica

1. La Commissione etica è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del Codice etico e delle prassi interpretative.

2. La Commissione è composta da 3 membri, anche esterni all'Università, nominati dal rettore, sulla base delle indicazioni del senato accademico, nel rispetto delle pari opportunità di genere. Il più anziano per età svolge le funzioni di presidente. Il rettore, sulla base delle indicazioni del senato accademico, nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.

3. La Commissione:

a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;

b) segnala al rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del Codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza;

c) può sottoporre al senato accademico proposte di revisione o di integrazione del Codice etico.

4. Gli atti della Commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 21.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organismo che coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da 2 membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da 2 studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti;

d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

3. Il Comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;

e) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato è costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.

Art. 22.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il consiglio esprime parere obbligatorio su:

a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

4. Il consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sul documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo.

5. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti, di cui al comma 3, non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate.

6. Il Consiglio è composto:

a) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico;

b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;

c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione;

d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

e) dai rappresentanti degli studenti nell'ente regionale per il diritto allo studio;

f) da 3 studenti per facoltà eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facoltà tra gli stessi rappresentanti;

g) da 1 rappresentante per Facoltà degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in ogni consiglio di dipartimento partecipante alla facoltà.

7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno un Presidente e può eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

9. L'attività del consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.

10. L'Università garantisce al consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia è l'organismo istituito per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.

2. Il Comitato è composto da 1 componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal rettore con proprio decreto, previa delibera dal senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il Comitato è presieduto da un delegato del rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunità ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni.

4. Il Comitato:

a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e distribuzione del lavoro, effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo;

b) promuove il rispetto delle pari opportunità di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali;

c) contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo;

d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.

Art. 24.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.

2. Il collegio è composto da 7 docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui 3 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori a tempo indeterminato, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, nominati dal senato accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunità di genere con una percentuale almeno del 30%.

3. Svolge funzioni di presidente il professore ordinario più anziano per ruolo.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contraddittorio in condizioni di parità.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 25.
Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Università si articola al proprio interno in dipartimenti, facoltà, corsi di studio, nonché nelle altre strutture previste dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 26.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti.

2. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione *post lauream*, nel rispetto del principio di autonomia.

3. I dipartimenti promuovono l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

4. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Nel caso in cui il consiglio di dipartimento non approvi la richiesta di afferenza, il senato accademico delibera l'afferenza sulla base della richiesta adeguatamente motivata del docente. L'afferenza viene disposta con decreto del rettore e può essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere favorevole del senato accademico.

5. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento.

6. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terrà inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il dipartimento contribuisce con la propria docenza, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario.

7. L'istituzione di nuovi dipartimenti è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. La proposta dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a 45 unità. Nel caso in cui il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento scenda al di sotto dei limiti di legge entro il termine massimo di 1 anno deve essere disattivato.

8. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinità disciplinare e per attività formative comuni, a strutture di raccordo denominate facoltà, aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche.

9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento. Per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale il consiglio di dipartimento, con la stessa maggioranza, può deliberare la proposta di costituzione di centri dipartimentali ed interdipartimentali, anche interateneo, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali deve necessariamente indicare il dipartimento di riferimento, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Le sezioni di ricerca ed i centri dipartimentali e interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.

Art. 27.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

il consiglio di dipartimento;

il direttore di dipartimento;

la giunta di dipartimento.

Art. 28.
Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è composto:

a) dal direttore;

b) dai professori ed i ricercatori, compresi i professori straordinari ed i ricercatori a tempo determinato, afferenti al dipartimento;

c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione è affidata al dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il dipartimento.

La componente di cui alla lettera *d)* è pari al 15% dei componenti il consiglio.

Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

Art. 29.
Competenze e funzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento:

a) in coerenza con le linee programmatiche di Ateneo, approva il piano triennale delle attività di ricerca, da aggiornare annualmente, nonché la relazione consuntiva dei docenti del dipartimento. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il dipartimento ha la disponibilità. Collabora con i consigli di facoltà e i consigli di corso di studio e di classe nella definizione delle attività didattiche;

b) approva la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

c) propone alle facoltà, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, l'istituzione e la modifica dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentita la componente studentesca della commissione paritetica della facoltà interessata, ovvero secondo modalità definite nel regolamento didattico;

d) propone alle facoltà, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione di corsi di studio, impegnandosi a garantire le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti da apposito regolamento, la copertura dei crediti di base e caratterizzanti presenti nell'offerta formativa;

e) comunica annualmente ai consigli di facoltà la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, dando priorità alla copertura dei corsi di laurea ed in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti;

f) delibera, nel rispetto nelle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei docenti di prima e di seconda fascia, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca; delibera altresì sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono sottoposte al consiglio di amministrazione per le relative determinazioni;

g) delibera sulle richieste di afferenza presentate dai docenti;

h) delibera sulle richieste di congedo e aspettativa dei docenti per motivi di studio o di ricerca;

i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali;

j) delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo;

k) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

l) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Le delibere sulle materie di cui alle lettere *g)* ed *h)* sono assunte con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo.

3. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare a favore della giunta le competenze di cui alle lettere *i)* e *j)*.

Art. 30.
Il direttore di dipartimento

1. Il direttore di dipartimento è eletto dal consiglio tra i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e secondo sistemi di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

3. La carica di direttore e vicedirettore è incompatibile con le cariche di: rettore, componente del nucleo di valutazione, presidente del consiglio di facoltà, coordinatore di corsi di studio o di classe. Quella di direttore è altresì incompatibile con quella di direttore e coordinatore delle scuole e dei corsi di dottorato.

4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 31.
Competenze e funzioni del direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere.

2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presenta al consiglio per l'approvazione il piano annuale e triennale delle attività di ricerca, sentiti i coordinatori di sezione e i responsabili dei centri di ricerca, la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *j)*;

c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento;

e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento;

f) formula proposte al consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;

g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali.

3. In caso di necessità e urgenza il direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 32.
La giunta di dipartimento

1. La giunta è composta:

a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;

b) da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, non inferiore a 5 e non superiore a 11 nominati, su proposta del direttore, dalla componente docente del consiglio di dipartimento a maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto; ove non si raggiunga tale maggioranza, la votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare, secondo modalità disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo. Il numero dei docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, all'interno della giunta, può essere elevato a 15 nei dipartimenti con un numero di afferenti superiore a 60.

c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione;

d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento.

I componenti di cui alla lettera *b)* devono essere, in misura non inferiore al 60%, professori ordinari ed associati.

2. Alle riunioni della giunta partecipa il segretario del dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.

Art. 33.
Competenze e funzioni della giunta

1. La giunta:

a) collabora con il direttore nell'espletamento delle sue funzioni;

b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio;

c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento di dipartimento.

Art. 34.
Le facoltà

1. Le facoltà sono le strutture di raccordo tra più dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.

2. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, le facoltà assumono la responsabilità dei compiti conseguenti, secondo modalità concordate con la RAS, garantendo l'inscindibilità ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.

3. Le facoltà sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.

4. L'istituzione delle facoltà è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, a maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione può essere presentata da almeno 2 dipartimenti ed è deliberata a maggioranza del 60% dei componenti dei rispettivi consigli.

Art. 35.
Organi delle facoltà

1. Sono organi della facoltà:

il consiglio di facoltà;

il presidente del consiglio di facoltà;

la giunta, ove istituita;

la commissione paritetica.

Art. 36.
Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dal presidente;

b) dai direttori dei dipartimenti aggregati nella facoltà, o da loro delegati;

c) da un numero di docenti di ruolo, non superiore a 30, sulla base delle proposte dei dipartimenti partecipanti approvate dal senato accademico e comunque in misura non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti che partecipano alla facoltà. Rientrano tra i componenti:

c1) i coordinatori dei corsi di studio o di classe di cui all'art. 45, di competenza nella facoltà;

c2) in rapporto al contributo di crediti didattici connessi con gli insegnamenti di competenza di ogni dipartimento, docenti di ruolo che svolgono attività didattica nella facoltà, facenti parte delle giunte degli stessi dipartimenti, oppure responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste. Detti docenti sono eletti dalla componente docente del consiglio del dipartimento di appartenenza, secondo modalità definite nel regolamento elettorale di Ateneo. Per la determinazione della componente elettiva spettante ad ogni dipartimento, si scomputano i coordinatori dei corsi di studio o di classe;

d) da una rappresentanza eletta dagli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facoltà, pari al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio.

2. I docenti che non svolgono attività didattica nella facoltà non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i direttori di dipartimento. Ogni docente può far parte di un solo consiglio di facoltà, tale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data delle elezioni.

3. I componenti eletti del consiglio di facoltà durano in carica 3 anni, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica 2 anni.

4. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio o di classe il neoeletto subentra nel consiglio.

5. Nel caso in cui i componenti eletti cessino di appartenere alla giunta di dipartimento, o non svolgano più attività didattica nell'ambito della facoltà, il dipartimento provvede all'elezione dei sostituti.

6. Le modalità di variazione della composizione del consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio saranno definite in via regolamentare dal senato accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.

Art. 37.
Competenze e funzioni del consiglio di facoltà

1. Il consiglio:

a) definisce, in linea con le determinazioni dell'Ateneo, gli obiettivi e le politiche programmatiche sulle attività didattiche, considerate le proposte dei dipartimenti e dei consigli dei corsi di studio o di classe;

b) propone ai dipartimenti e quindi al senato accademico l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio;

c) esprime parere sulle proposte relative all'offerta formativa, e sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio presentate dai dipartimenti, sentiti i consigli di corso di studio e di classe e la commissione partitetica di facoltà e le trasmette agli organi competenti;

d) ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimere richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, deliberato dai dipartimenti in relazione alle esigenze didattiche espresse dai consigli di corso di studio e di classe.

Ai medesimi fini, può presentare proposte al consiglio di amministrazione e al senato accademico;

e) bandisce i contratti per attività di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, considerate le proposte dei dipartimenti e dei consigli di corso di studio o di classe. La selezione avviene a cura dei dipartimenti cui afferisce il maggior numero di ordinari ed associati del SSD per il quale è stato bandito l'incarico;

f) può segnalare ai dipartimenti e al consiglio di amministrazione esigenze didattiche in relazione alle istanze di reclutamento e alle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;

g) definisce la programmazione, per ciascun anno accademico, dei servizi di segreteria didattica, di orientamento e di tutorato e di tutti gli altri servizi a supporto delle attività didattiche.

2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 38.
Il presidente del consiglio di facoltà

1. Il presidente è eletto tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nella facoltà. La carica di presidente è incompatibile con quelle di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio o di classe.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di facoltà, la votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

3. Il presidente convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori, il consiglio di facoltà e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe; sovraintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attività formative.

4. Il presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, presenti in consiglio di facoltà, un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente è nominato con decreto del rettore.

Art. 39.
La giunta di facoltà

1. Il consiglio di facoltà, in considerazione della complessità dell'attività didattica svolta nella struttura, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'istituzione di una giunta.

2. La giunta è composta:

a) dal presidente del consiglio di facoltà, che la convoca e la presiede e dal vicepresidente;

b) da 5 professori eletti dalla componente docente del consiglio di facoltà tra i coordinatori dei corsi di studio.

3. La giunta collabora con il presidente del consiglio di facoltà nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio.

Art. 40.
La commissione paritetica

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione paritetica docenti studenti con funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica complessiva.

2. La commissione paritetica è presieduta dal presidente del consiglio di facoltà o da un suo delegato ed è composta da:

a) 2 docenti designati dal consiglio di facoltà tra i docenti del consiglio medesimo. La relativa delibera è assunta senza la partecipazione della componente studentesca;

b) 3 studenti, eletti tra i rappresentanti in consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti in consiglio, con voto limitato ad una preferenza.

3. Le regole per il funzionamento della commissione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

4. La commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti;

b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.

Art. 41.
Corsi di studio

1. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea e dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

2. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*.

Art. 42.
Organi dei corsi di studio o di classe

1. Sono organi dei corsi di studio:

il consiglio di corso di studio o di classe;

il coordinatore dei corsi di studio o di classe;

la giunta ove istituita.

Art. 43.
Il consiglio di corso di studio o di classe

1. Il consiglio di corso di studio è composto:

a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito del corso di studio;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il consiglio.

Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto.

2. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

3. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal consiglio di classe. Le classi appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverse livello, possono essere rette da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale.

4. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal consiglio di facoltà al senato accademico per l'approvazione.

Art. 44.
Competenze e funzioni del consiglio di corso di studio o di classe

1. Il consiglio di corso di studio o di classe:

a) formula le richieste di docenza ai dipartimenti, nel rispetto delle esigenze didattiche del corso;

b) stabilisce i contenuti didattici e le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro;

c) promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonché lo sviluppo di modalità didattiche innovative;

d) delibera in merito ai piani di studio individuali, alle domande di trasferimento, ai passaggi, alla convalida degli esami ed alle eventuali domande degli studenti attinenti al *curriculum* degli studi;

e) può proporre ai dipartimenti ed alla facoltà la disattivazione e la modifica dei corsi di studio;

f) propone la programmazione delle attività didattiche e predispone le relazioni annuali sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla valutazione;

g) definisce le politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso.

2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.
Il coordinatore dei corsi di studio o di classe

1. Il coordinatore dei corsi di studio o di classe è eletto dal consiglio di corso tra i professori che svolgono attività didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e col sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio o di classe e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 46.
La giunta dei corsi di studio o di classe

1. Il consiglio di corso di studio o di classe, in considerazione della complessità dell'attività didattica svolta all'interno del corso, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri l'istituzione di una giunta.

2. La giunta è composta:

a) dal coordinatore del corso di studio o di classe che la convoca e la presiede;

b) da docenti di ruolo, eletti dalla componente docente del consiglio di corso di studio o di classe, in numero non superiore a 4;

c) da un numero di studenti non superiore a 2, eletti fra i rappresentanti all'interno del corso di studio.

3. La giunta collabora con il coordinatore del corso di studio o di classe nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio di corso di studio. Esercita ogni altra funzione ad essa espressamente delegata dal consiglio medesimo.

Art. 47.
Scuole e corsi di dottorato

1. L'Università istituisce ed organizza corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. L'Università promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.

2. L'attività dei dottorati di ricerca si svolge, di norma, all'interno di Scuole di dottorato, anche esterne all'Ateneo. Ciascun corso di dottorato deve afferire ad un'unica scuola, ma i suoi docenti possono collaborare con più scuole.

3. I corsi e le scuole di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del senato accademico. La proposta individua il dipartimento responsabile per gli aspetti amministrativi ed organizzativi.

4. Sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) il collegio della scuola;

c) il comitato scientifico ove istituito.

La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonché le modalità di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo.

5. Le scuole possono definire specifici regolamenti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 48.
Scuole di specializzazione

1. Presso le facoltà, i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.

2. L'attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Università.

3. Le scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente statuto e dei regolamenti interni.

4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più dipartimenti con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

5. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio.

6. Il direttore è responsabile del funzionamento della scuola. È eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, da non meno di 5 professori scelti tra i docenti che insegnano nella scuole, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

Art. 49.
Master universitari

1. I master di I e II livello sono istituiti su proposta di uno o più dipartimenti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

2. Le modalità di funzionamento dei master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, in apposito regolamento di Ateneo.

3. Le gestione amministrativa ed organizzativa dei master è affidata a quello tra i dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.

Art. 50.
Orto Botanico

1. L'orto botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale dell'Università necessario per la ricerca e la didattica e suscettibile di fruizione pubblica.

2. L'orto botanico è annesso al dipartimento cui afferisce la maggior parte del personale docente dei settori scientifico disciplinari della botanica.

3. L'Università, compatibilmente con le proprie disponibilità, assicura per la gestione dell'orto botanico, personale, finanziamenti e strutture adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali e promuove, di concerto con le strutture didattiche e scientifiche interessate, l'arricchimento del patrimonio.

4. Per l'apertura al pubblico dell'orto botanico, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.

Art. 51.
Musei, collezioni e archivi

1. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

2. L'Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.

Art. 52.
Sistema bibliotecario d'Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. Ai fini d'indirizzo e razionalizzazione del funzionamento dei servizi bibliotecari è istituita una «Commissione d'Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari» (CAB). La CAB, presieduta dal rettore o da un suo delegato, è composta dal dirigente responsabile per i servizi bibliotecari, da una rappresentanza dei docenti dei diversi dipartimenti e da una rappresentanza degli studenti. La CAB è nominata su delibera del senato accademico ed è rinnovata ogni tre anni.

3. La disciplina per il funzionamento della CAB e delle strutture afferenti al Sistema è demandata ad uno specifico regolamento di Ateneo, emanato dal rettore su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

TITOLO V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 53.
Consorzi e società

1. L'Università, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse, può costituire e partecipare a società o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di approvazione, di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, è condizionata ai seguenti criteri:

a) partecipazione al capitale ed all'attività sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica;

b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;

c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalità istituzionali dell'Università;

e) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste.

3. La partecipazione dell'Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.

4. Il recesso è disposto con delibera del consiglio di amministrazione.

5. L'Università promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a società dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette società sono definite, in conformità alla normativa vigente, con apposito regolamento.

TITOLO VI
NORME COMUNI

Art. 54.
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto:

a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui alla legge n. 230/2005;

c) per docenti si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati in servizio nell'Ateneo;

d) per docenti di ruolo si intendono i professori straordinari, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* e *b)* della legge n. 240/2010;

g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorati di ricerca;

h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Università degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;

i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo;

j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari;

k) per organi di governo si intendono il rettore, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.

Art. 55.
Organi dell'Università e cariche elettive

1. I docenti potranno ricoprire le attività relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettere *a)* e *c)* solo se in regime di tempo pieno e valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.

2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. Il mandato delle rappresentanze studentesche e dei ricercatori a tempo determinato è di durata biennale.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel consiglio di facoltà e nella commissione paritetica, è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale.

Art. 56.
Incompatibilità e decadenze

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico ed al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del consiglio di dipartimento e del consiglio degli studenti;

c) ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione, né far parte del consiglio delle scuole medesime;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori contabili di altre università italiane;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR;

f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.

Art. 57.
Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono componenti elettive, la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso se comunque è presente il *quorum* strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso all'unità superiore.

Art. 58.
Funzionamento organi collegiali e deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del *quorum* strutturale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti.

2. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza

speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. Al fine della determinazione del *quorum* deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.
Facoltà e dipartimenti

1. Al momento dell'entrata in vigore dello statuto, in prima applicazione, sono istituite sei facoltà:

facoltà di studi umanistici, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti pedagogia, psicologia, filosofia; filologia, letteratura, linguistica; storia, beni culturali e territorio;

facoltà di ingegneria e architettura, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: ingegneria civile, ambientale e architettura; ingegneria elettrica ed elettronica; ingegneria meccanica, chimica e dei materiali;

facoltà di scienze, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: fisica; scienze chimiche e geologiche; matematica ed informatica

facoltà di biologia e farmacia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: scienze biomediche; scienze della vita e dell'ambiente;

facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: giurisprudenza; scienze economiche ed aziendali; scienze sociali e delle istituzioni;

facoltà di medicina e chirurgia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: sanità pubblica, medicina clinica e molecolare; scienze chirurgiche; scienze mediche; scienze biomediche.

2. Per le elezioni dei componenti del senato accademico di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a)*, in sede di prima applicazione, si individuano come collegi elettorali le facoltà istituite ai sensi del precedente comma. Ogni docente vota in un solo collegio.

3. Il senato accademico, nella seduta in cui adotta lo statuto, dispone contestualmente, l'avvio del processo di disattivazione dei dipartimenti che non abbiano almeno 40 professori di ruolo e ricercatori e non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 del presente statuto.

4. I professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti in via di disattivazione dovranno esprimere, entro trenta giorni dalla delibera di adozione dello statuto, dichiarazione di afferenza ad uno dei dipartimenti già costituiti o proporre la costituzione di un nuovo dipartimento, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 e 7. Nei successivi trernta giorni i dipartimenti già costituiti deliberano sulle richieste di afferenza e il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera sulle proposte di costituzione di nuovi dipartimenti.

5. Nel caso in cui il professore o ricercatore non abbia optato o non abbia ottenuto il parere favorevole del dipartimento scelto, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di approvazione da parte del Ministero e l'entrata in vigore dello statuto, il senato accademico, sentito l'interessato, delibera l'afferenza, privilegiando i dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto in *Gazzetta Ufficiale* i competenti organi avviano le procedure per costituire i nuovi organi statutari.

Art. 60.
Centri

1. I centri dipartimentali e interdipartimentali già costituiti, definiranno la loro adesione ai dipartimenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. I rapporti tra dipartimenti e centri verranno definiti, nel rispetto delle norme statutarie e della normativa vigente, dal regolamento dei dipartimenti.

2. I centri di servizio di Ateneo continuano ad operare. I relativi regolamenti verranno adeguati alla normativa statutaria ed alla normativa vigente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 61.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'estratto della determinazione V&A/628 del 29 aprile 2013, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Iopidine"».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 48, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2013,

ove si legge:

029823022/M – 5 mg/ml collirio, soluzione – 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce,

leggasi:

029823022/M – 5 mg/ml collirio, soluzione – 1 flacone in LDPE da 10 ml con contagocce.

13A05843

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zintestin 1000 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Provvedimento n. 479 dell'11 giugno 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0191/IB/001/G.

Medicinale per uso veterinario ZINTESTIN 1000 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezioni: Sacco da 25 kg A.I.C. n. 104509017.

Titolare A.I.C: Vetpharma Animal Health, S.L. con sede legale e domicilio fiscale in Les Corts, 23 - Barcellona - Spagna.

Variazione: Soppressione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente la sostituzione del sito di fabbricazione responsabile del rilascio dei lotti attualmente autorizzato da: Laboratorios Calier, S.A. C/. Barcelonès, 26 - Pla de Ramassà Les Frranqueses del Vallès (Barcellona) Spagna. a: Asiga Veterinaria, S.L. Autovia de Logrono, km. 6 - Poligono «El Portazgo», 23, Zaragoza, 50011 Zaragoza - Spagna.

Pertanto i siti ora autorizzati sono:

Asiga Veterinaria, S.L. Autovia de Logrono, km, 6 - Poligono «El Portazgo», 23 Zaragoza, 50011 Zaragoza - Spagna.

Industrial Veterinaria, S.A. Esmaralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A05643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Multibio» sospensione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 491 del 13 giugno 2013

Medicinale veterinario: «MULTIBIO» sospensione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni e A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101588010;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101588022.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue 2065 m - LID - 06516 Carros - Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB B.II.f.1.b.2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin Triclamox» 1 mg/ml+50 mg/ml soluzione orale per pecore.

Estratto provvedimento n. 493 del 14 giugno 2013

Oggetto: Medicinale veterinario CYDECTIN TRICLAMOX - 1 mg/ml + 50 mg/ml soluzione orale per pecore.

Confezioni e A.I.C.:

contenitore da 1 litro - A.I.C. n. 104116013;

contenitore da 2,5 litri - A.I.C. n. 104116025;

contenitore da 5 litri - A.I.C. n. 104116037.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, C.I.1.b.

C.I.1 - modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto o foglio illustrativo secondo una procedura conforme agli articoli 30 o 31, della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio).

b) - Il medicinale non rientra nel campo d'applicazione definito per il ricorso, ma la modifica applica le conclusioni del ricorso e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari.

Si autorizza la modifica dei tempi di attesa relativamente al latte:

da: "Latte: uso non consentito in ovini in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non usare su ovini gravidi destinati alla produzione di latte per il consumo umano nei 2 mesi prima del parto previsto" a : "Latte: non autorizzato per l'uso in pecore che producono latte per il consumo umano nemmeno durante il periodo in asciutta. Non utilizzare entro 1 anno prima del primo parto in pecore destinate a produrre latte per il consumo umano".

I tempi di attesa per carni e visceri restano invariati (31 giorni).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a 120 giorni.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A05650

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Domosedan Gel» 7,6 mg/ml gel per mucosa orale per cavalli.

Estratto provvedimento n. 518 del 24 giugno 2013

Medicinale veterinario "DOMOSEDAN GEL" 7,6 mg/ml gel per mucosa orale per cavalli.

Confezione: scatola contenente una siringa da 3,0 ml - A.I.C. n. 104035011.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Animal Health Division con sede in Orionintie 1 - 02200 Espoo (Finlandia).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita la seguente frase "La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario" rispettivamente in RCP al punto 4.4 e a Modalità di dispensazione, nel foglietto illustrativo al punto 12 e 15, nell'imballaggio esterno punto 9 "Condizioni o limitazioni relative a forniture e impiego".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31 ottobre 2013 così come indicato nel comunicato del 31 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05651

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Boflox» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Decreto n. 75 del 14 giugno 2013

Procedura decentrata n. ES/V/0190/001/DC.

Medicinale veterinario "BOFLOX" 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Società Industrial Veterinaria, S.A. con sede in Esmeralda n. 19 - E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento KELA N.V. con sede in St. Lenaartseweg 48 - 2320 Hoogstraten - Belgio.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone di vetro tipo II da 100 ml - A.I.C. n. 104499013;

flacone di vetro tipo II da 250 ml - A.I.C. n. 104499025.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: Marbofloxacina 100 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini (scrofe).

Indicazioni terapeutiche:

Nei bovini: - trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi di Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida sensibili alla marbofloxacina - trattamento della mastite acuta causata da ceppi di Escherichia coli sensibili alla marbofloxacina durante il periodo di allattamento.

Nei suini: - trattamento della sindrome disgalattica post-partum - MMA (mastite, metrite, agalattia), causata da ceppi batterici sensibili alla marbofloxacina.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

bovini: 8 mg/kg in somministrazione singola (i.m.) - carne e visceri: 3 giorni - Latte: 72 ore - 2 mg/kg per 3 - 5 giorni (e.v./s.c./i.m.) - Carne e visceri: 6 giorni - Latte: 36 ore - Suini (scrofe): Carne e visceri: 4 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A05652

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marfloquin 5 mg» – «Marfloquin 20 mg» – «Marfloquin 80 mg» compresse per gatti e cani.

Decreto n. 79 del 18 giugno 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0433/001 - 003/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario MARFLOQUIN 5 mg - Marfloquin 20 mg - Marfloquin 80 mg compresse per gatti e cani.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo Mesto Šmarieška Cesta, 6 - 8501 Novo Mesto Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d., Novo Mesto Šmarieška Cesta, 6 - 8501 Novo Mesto Slovenia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104496017;

100 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104496029;

10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104496031;

100 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104496043;

12 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104496056;

72 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104496068.

Composizione:

Principio attivo: Marbofloxacina 5 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti e cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni provocate da ceppi di microrganismi sensibili a marbofloxacina.

Nei cani: infezioni della pelle e dei tessuti molli (piodermite della plica, impetigine, follicolite, foruncolosi, cellulite); infezioni del tratto urinario (UTI) associate o non a prostatite o epididimite; infezioni delle vie respiratorie.

Nei gatti: infezioni della pelle e dei tessuti molli (ferite, ascessi, flemmoni); infezioni delle vie respiratorie.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità della compressa dimezzata: 5 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia unica.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A05653

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oramec».

Decreto n. 80 del 21 giugno 2013

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "ORAMEC" - A.I.C. n. 100064, di cui è titolare l'impresa Merial Italia S.p.a., con sede in via Vittor Pisani n. 16 Milano (MI), codice fiscale n. 00221300288.

Il suddetto medicinale può essere impiegato per le seguenti specie animali, con i relativi tempi di attesa:

ovini: carne e visceri, 10 giorni;

caprini: carne e visceri, 14 giorni.

È vietato l'uso del medicinale negli animali in lattazione che producono latte destinato al consumo umano e nei sessanta giorni precedenti il parto.

È soppresso il sito "Merck Sharp & Dohme B. V.", Waarderweg, 39 P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem, The Netherlands, già autorizzato alla produzione, al confezionamento, al controllo ed al rilascio dei lotti del medicinale veterinario sopracitato.

Pertanto le attività di produzione, di confezionamento e di controllo del prodotto finito continueranno ad essere svolte nel sito di "Argenta ltd", 2 Sterling Avenue, Manurewa, Auckland, Nuova Zelanda.

Il rilascio dei lotti continuerà ad essere effettuato dal sito autorizzato "Merial sas", 4 Chemin du Calquet, 31300 Tolosa, Francia.

Motivo della revoca della sospensione: parere favorevole sulla base della documentata richiesta della ditta.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05654

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario.

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 46, del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193,«Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2013.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della Salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaci/Veterinari.

Abbvie S.r.l. - via Pontina Km 52 - 04100 Campoverde di Aprilia (Latina);

Abiogen Pharma S.p.a. - via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa);

ACME Drugs S.r.l. - via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

ACS Dobfar S.p.a. - viale Addetta 4/12 - 20067 Tribiano (Milano);

ACS Dobfar S.p.a. - via Rossini, 9/11- 20067 Tribiano (Milano);

Alfa Omega S.r.l. - via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara);

Aptalis Pharma S.p.a. - via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano);

Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l. - via delle Groane, 126 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano);

Beltapharm S.p.a. - via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano);

Biopharma S.r.l. - via delle Gerbere, 20/22 - 00400 Santa Palomba - Pomezia (Roma);

Bristol Myers Squibb S.r.l. - Contrada del Ceraso - 03012 Anagni - (Frosinone);

C.O.C. Farmaceutici S.p.a. - via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);

Ceva Salute Animale S.p.a. - via Leopardi, 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

Chelab S.r.l. - via Resana, 25 - 31023 Resana (Treviso);

Chemicals Laif S.p.a. - via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza);

Chemifarma S.p.a. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì (Forlì-Cesena);

Cicieffe S.r.l. - via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

Corden Pharma S.p.a. - viale dell'Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza);

DHL Supply Chain S.p.a. - viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano);

D.S.M. Capua S.p.A. - Strada Statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

Donini S.r.l. - via Ecce Homo, 18 - 37054 Nogara (Verona);

DOX-AL Italia S.p.A. - via Mascagni, 6/A - 20050 Sulbiate (Milano);

Eigenmann & Veronelli S.p.A. - via Vigevano, 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara);

Eli Lilly Italia S.p.A. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

Eurofins Biolab S.p.A. - via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano);

Facta Farmaceutici S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò A Tordino (Teramo);

Facta Farmaceutici S.p.A. - via Laurentina Km, 24,730 - 0040 Pomezia (Roma);

Farmila Thea Farmaceutici S.p.A. - via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano);

Fatro S.p.A. - via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna);

Fatro S.p.A. - via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia);

Fidia Farmaceutici S.p.A. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova);

Fiege Logistics Italia - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Filozoo S.r.l. - viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena);

Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. - via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona);

Friulchem S.p.A. - via San Marco, 23 -33099 Vivaro (Pordenone);

Gammarad Italia S.p.A. - via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna);

Glaxosmithkline Manufacturing S.p.A. - via A. Fleming, 2 - 37135 Verona - Italia;

Guna S.p.A. - via Palmanova 69 - 20132 Milano (Milano);

Haemopharm Biofluids s.r.l. - via dell'Industria, 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio);

Haupt Pharma Latina S.r.l. - Strada Statale, 156, Km 47, 600 - 04100 Borgo San Michele (Latina);

Hering S.p.A. - Viale dello Sviluppo, 6 - contrada da Fargione z.i. ASI - 97015 Modica (Ragusa);

ICF Industria Chimica Fine - via G.B. Benzoni, 50 - Fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona);

I.M.S. Intermedi Medicinali Sintetici s.r.l. - via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano;

Il Ceppo S.a.S. - via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena);

Industria Italiana Intregratori Trei S.p.A - via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - Via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni D'Arbia (Siena);

Intervet Productions S.r.l. - via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

Istituto De Angeli S.p.A. - Località Prulli, 3/c- 50066 Reggello (Firenze);

Istituto Profilattico Farmaceutico Candioli S.p.A. - via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino);

Izo S.r.l. - via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia;

Izo S.r.l. - Strada Statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia);

Janssen Cilag S.p.A. - via C. Janssen, 23 - 04010 Borgo San Michele (Latina);

Labanalysis S.r.l. - viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. - via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como);

Laboratorio Vaccinogeno Pagnini S.n.c. - via Diaz, 147/149 - 80052 Portici (Napoli);

Merial Italia S.p.A. - via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova);

Microchem S.r.l. - via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza);

Monico S.p.A. - via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia);

Panpharma S.r.l. - Z.i. Valle Ufita s.n. c. - 83040 Flumeri (Avellino);

PB Beltracchini S.r.l. - via S. Erasmo, 6 – 20027 Rescaldina (Milano);

Pfizer Italia S.r.l. - via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);

Pharmac Italia S.r.l. - viale Umbria, 55/57 - 40065 Rozzano (Milano);

Pieffe Depositi S.r.l. - via Formellese, Km 4,300- 00060 Formello (Roma);

Research Toxicology Centre S.p.A. - via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma);

S. M. Farmaceutici S.r.l. - via Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza);

Salf Laboratorio Farmacologico S.p.A. - via G. Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi);

Tecnozoo s.n.c. - via Piave, 120 - 35017 Torreselle di Piombino Dese (Padova);

Teknofarma S.p.A. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 (Torino);

Tosvar S.r.l. - via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo D'Adda (Milano);

Tubilux Pharma S.p.A. - via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma);

Unione Commerciale Lombarda S.p.A. - via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia;

Vetem S.p.A. - Lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

Vétoquinol Italia S.p.A. - via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì - Cesena);

Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. - via F. Gorgone 6 s.n. c. - 95121 Catania;

Zoetis Manufacturing Medolla S.r.l. - via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

13A05655

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Pubblicazione del decreto 19 giugno 2013, per la concessione nell'annualità 2013 dei contributi pubblici a favore di Camere di commercio italiane all'estero, ufficialmente riconosciute ai sensi della legge n. 518/70.

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è stato pubblicato il decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 19 giugno 2013 recante le modalità per l'erogazione del contributo pubblico a sostegno dei progetti di internazionalizzazione presentati dalle Camere di commercio italiane all'estero ufficialmente riconosciute ai sensi della legge n. 518/70 per l'annualità 2013. Tale decreto sostituisce il DDG 22 aprile 2013.

13A06021

Pubblicazione del decreto 21 giugno 2013, per la concessione dei contributi pubblici a favore di enti, istituti ed associazioni ex art. 42, comma 2, del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n.134/2012, per l'anno 2013.

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è stato pubblicato il decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 21 giugno 2013 che, in attuazione dell'art. 5 del D.M. 26 aprile 2013, ha individuato le spese ammissibili e non ammissibili, le modalità, i termini iniziale e finale nonchè i Modelli per la presentazione della domanda di ammissione al contributo e per la rendicontazione della spesa, ai fini dell'erogazione del contributo pubblico a sostegno dei progetti di internazionalizzazione presentati da enti, istituti ed associazioni, relativi all'anno 2013.

13A06022

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-159) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.